



ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno



Disciplinare di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di:

“INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA DI PERTINENZA DELL'ASL SALERNO EX ART. 20 LEGGE N. 67/88 III FASE COMPLETAMENTO SCHEDA N. 30: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTRETTO DI VALLO DELLA LUCANIA COMPRENDEnte GLI SPAZI PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE”.

CUP: C75F20000400003 – CIG: BB486B9A1E

Indice generale

Premesse	3
1. Piattaforma telematica	3
1.1. La Piattaforma telematica di negoziazione	3
1.2. Dotazioni tecniche	4
1.3. Identificazione	5
2. Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni e sopralluogo	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2. Chiarimenti	5
2.3. Comunicazioni	5
2.4. Sopralluogo	5
3. Oggetto, importo e durata del contratto	6
4. Prestazioni oggetto dell'appalto	7
5. Revisione prezzi	7
6. Modifiche del contratto in fase di esecuzione	7
7. Soggetti ammessi alla gara	8
8. Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione	9
9. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	11
10. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice	11
10.1. Requisiti di idoneità professionale - art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:	11
10.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - art. 100 comma 1 lett. b) e c) del Codice:	12
11. Avvalimento	12
12. Subappalto	13
13. Garanzia Provvisoria	13
14. Contributo Anac	15
15. Modalità di presentazione dell'offerta	15
16. Soccorso istruttorio	16

17. Documentazione amministrativa – Busta A	17
17.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni.....	17
17.2. DGUE	20
17.3. SOA	21
17.4. Garanzia Provvisoria	21
17.5. Documentazione in caso di avvalimento	21
17.6. Patto d'integrità	21
17.7. Comprova pagamento contributo Anac	22
17.8. Comprova assolvimento imposta di bollo	22
18. Offerta tecnica – Busta B.....	22
19. Offerta economica – Busta C.....	23
20. Valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.....	24
20.1. Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	24
20.2. Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	26
21. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione	27
22. Verifica di anomalia delle offerte	28
23. Aggiudicazione e stipula del contratto	28
24. Accesso agli atti.....	29
25. Definizione delle controversie	29
26. Trattamento dei dati personali	30
27. Informazioni complementari	30
27.1. Protocollo di legalità.....	30
27.2. Tracciabilità dei flussi finanziari	30
27.3. Codice di comportamento dei dipendenti del ASL SALERNO	30
27.4. Patto d'integrità	30
27.5. Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del ASL SALERNO	Errore. Il segnalibro non è definito.

Premesse

Il ASL SALERNO, tramite il Servizio tecnico, come indicato nella Delibera a contrarre n. 327 del 04.03.2026, intende concludere un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di **“LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTRETTO SANITARIO DI VALLO DELLA LUCANIA”**.

L'affidamento avverrà attraverso procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma telematica del ASL SALERNO, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CUP: **C75F20000400003**

CIG: BB486B9A1E

CUI:04701800650_2024_00007

Il luogo di svolgimento del servizio è VALLO DELLA LUCANIA (SA).

L'intervento è finanziato per € 6.400.000,00 con le risorse messe a disposizione dal programma INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA DI PERTINENZA DELL'ASL SALERNO EX ART. 20 LEGGE N. 67/88 III FASE COMPLETAMENTO SCHEDA N. 30.

La procedura di selezione si concluderà, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs n. 36/2023 (nel proseguo Codice), nel termine massimo di 9 mesi, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, fatte salve le proroghe previste dall'allegato I.3 al Codice.

CPV: 45210000-2 – Lavori di costruzione di edifici

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è ing. Pantaleo Russo nominato con prot. n. 26394 del 02/12/2024

Email: pn.russo@aslsalerno.it

PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: [Portale gare d'appalto|Home](#). A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

Scadenza offerte:

Le offerte vanno presentate secondo le modalità descritte in Piattaforma in uso a questa S.A.

Le operazioni di gara, si svolgeranno da remoto e i concorrenti potranno assistere con la stessa modalità alla seduta di gara collegandosi alla piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo: [Portale gare d'appalto|Home](#). La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Eventuali avvisi relativi alle ulteriori sedute di gara o avvisi relativi al rinvio delle sedute di gara saranno pubblicati sulla piattaforma telematica per la gestione delle gare di appalto.

1. Piattaforma telematica

1.1. La Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri difirma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente dal Portale appalti nella sezione "[Assistenza operatori economici](#)".

2. Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni e sopralluogo

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara, disponibile sulla piattaforma telematica e comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e parte tecnica;
- Capitolato BIM
- Progetto esecutivo approvato in linea tecnica ed economica.

2.2. Chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre 8 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Sopralluogo

L'offerta è subordinata alla visita dei luoghi ove debbono essere eseguiti i lavori e tale sopralluogo è obbligatorio.

Ai fini della presentazione dell'offerta è previsto alcun sopralluogo obbligatorio.

In relazione alle richieste di sopralluogo si precisa che l'accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato.

Dovrà essere formulata apposita richiesta, non oltre 10 giorni prima del termine fissato per la scadenza delle offerte, inviata all'indirizzo PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it contenente l'indicazione dei dati di chi effettuerà il sopralluogo e la relativa delega, con indicazione della data e dell'orario in cui si intende effettuare il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo verrà rilasciata all'operatore economico attestazione da inserire nel plico offerta tecnica.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

3. Oggetto, importo e durata del contratto

Gara da espletarsi mediante procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 del Codice, per l'affidamento dei lavori inerenti il: **"LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTRETTO SANITARIO DI VALLO DELLA LUCANIA"**

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 5 054 997,01, di cui € 4 911 728,06 per lavori soggetti a ribasso ed € 143 268,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.**

L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera stimato in **€ 1.026.644,65**. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera e della sicurezza non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Conformemente al Bando tipo ANAC e al parere MIT n°2505 del 17.04.24, il ribasso offerto dall'operatore economico si dovrà intendere applicato all'importo a base di gara per lavori, ferma restando la verifica da parte della stazione appaltante sull'importo dei costi della manodopera indicati dal concorrente. Il contratto collettivo nazionale CCNL applicato è quello vigente nel settore Edilizia con codice F012.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art.18 comma 1 del Codice, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante mediante atto pubblico notarile.

Divisione in lotti: Lotto unico – unicità funzionale tecnica – economicità dell'appalto.

L'appalto di lavori di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto. Ai sensi di quanto disposto dall'art.58 del D.Lgs. 36/2023, la motivazione della mancata suddivisione in lotti funzionali riguarda la natura stessa dei lavori da eseguire, in quanto l'appalto non risulta efficacemente frazionabile per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato.

La durata dell'appalto è di **549 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Vallo della Lucania (SA)- Codice NUTS dell'amministrazione aggiudicatrice: ITF35

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.108, comma 10 del Codice, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

4. Prestazioni oggetto dell'appalto.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili. Ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente come indicato nella tabella di seguito riportata: APPALTO A CORPO

Descrizione	Categoria	Importo (€)	Classifica	%	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappalto
Edifici civili e industriali	OG1	3 167 261,85 Sicurezza 93.124,82	IV bis	65%	prevalente	SI	nei limiti di legge
Impianti tecnologici	OG11	1.744.466,21 Sicurezza 50.144,13	IV	35%	scorporabile	SI	nei limiti di legge
TOTALE APPALTO		4.911.728,06		100			

Il Codice di classificazione Europea CPV è: 45210000-2 – Lavori di costruzione di edifici

5. Revisione prezzi

È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, comma 3 del Codice in relazione alla tipologia della prestazione.

6. Modifiche del contratto in fase di esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 120 del Codice, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

- a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai documenti di gara iniziali;
- b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) Per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

3. Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici;

- b) 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.
 5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali così definite ai sensi del comma 7 dell'articolo 120 del codice.
 6. Il contratto è modificabile ai sensi dell'articolo 9 del codice dei contratti e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
 7. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
 9. In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, si osserveranno gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14 del codice. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici 10. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera q) dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
 11. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
 12. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
 13. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo Art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto
 14. Il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
 15. Le modifiche progettuali consentite ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, e comunque secondo quanto previsto dall'articolo 5 dell'allegato II.14.
 16. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante;
 17. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete–soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Non è altresì ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001. In caso di partecipazione di consorzi si applica l'art. 67 del D.lgs 36/2023:

“Art. 67. (ConSORZI non necessari)

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli [articoli 65, comma 2, lettere b\), c\) e d\)](#), e [66, comma 1, lettera q\)](#), sono disciplinati dall'[allegato II.12](#), fermo restando che per i consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera d\)](#):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'[articolo 104](#).

2. (comma abrogato dal d.lgs n. 209 del 2024)

3. Per gli operatori di cui agli [articoli 65, comma 2, lettere b\), c\) e d\)](#) e [66, comma 1, lettera q\)](#), i requisiti generali di cui agli [articoli 94 e 95](#) sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del [comma 3 dell'articolo 100](#) sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

4. I consorzi stabili di cui agli [articoli 65, comma 2, lettera d\)](#), e [66, comma 1, lettera q\)](#), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\)](#), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli [articoli 65, comma 2, lettere b\), c\) e d\)](#) e [66, comma 1, lettera q\)](#), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\)](#), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'[articolo 95, comma 1, lettera d\)](#), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'[articolo 97](#).

5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli [articoli 94 e 95](#) e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'[articolo 100](#), nell'[allegato II.12](#) sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

8. Con riguardo ai consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera d\)](#), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'[articolo 106, comma 8](#), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'[allegato II.12](#), la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

9 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

10. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

10.1. Requisiti di idoneità professionale - art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:

Iscrizione alla CCIAA (con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara). Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto previsto dall'art. 100, comma 3 del Codice.

10.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - art. 100 comma 1 lett. b) e c) del Codice:

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.12, i concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le categoria/e di lavori oggetto dell'appalto.

Il concorrente singolo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui la scadenza triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle offerte e l'impresa abbia richiesto la verifica triennale o il rinnovo della SOA con domanda presentata prima della scadenza, si invita ad a presentare copia conforme del contratto di verifica/rinnovo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice.

11. Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del D. Lgs. n.14/2019 recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art.40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio. L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12. Subappalto

La disciplina del subappalto è determinata dall'art.119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 comma 4 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice la categoria prevalente OG1 è subappaltabile in misura non superiore al 50% dell'importo della categoria stessa.

Non si configurano come attività in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante; il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646. L'affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

13. Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a € 101.099,94

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo O consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice, attinenti al servizio di che trattasi. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

N.B.: In caso di cumulo, la riduzione successiva si applica sull'importo che risulta da riduzione precedente.

14. Contributo Anac

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

15. Modalità di presentazione dell'offerta

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo: <https://asl-salerno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://asl-salerno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <https://asl-salerno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nei termini indicati nel bando di gara. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta B contenente OFFERTA TECNICA;
- Busta C contenente OFFERTA ECONOMICA.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. Tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti.

16. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando.
- L'errata indicazione nell'offerta economica è sanabile solo se si tratta di un errore materiale manifesto ed immediatamente riconoscibile, senza manipolare la volontà negoziale. L'errore deve essere evidente dal documento stesso (es. errore di calcolo o trascrizione), senza necessità di elementi esterni, c.d. "soccorso procedimentale".

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. Documentazione amministrativa – Busta A

Il concorrente dovrà far pervenire alla stazione appaltante attraverso la piattaforma digitale nella BUSTA A la seguente Documentazione Amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- 2) DGUE;
- 3) attestazione SOA;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avalimento;
- 6) patto di integrità;
- 7) comprova pagamento contributo ANAC;
- 8) comprova assolvimento imposta di bollo;
- 9) eventuali ulteriore dichiarazioni;

Letto l'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice e considerata la "minimizzazione dei dati" prevista dall'art. 5, comma 1 lett. c), del GDPR 679/2016, si precisa che:

- è necessario fornire una sola volta nel campo dedicato sulla piattaforma telematica il documento d'identità e, qualora non già presente sul documento d'identità, il codice fiscale (questi documenti non saranno pubblicati per l'accesso);
- tutte le altre dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo;
- non si devono inserire nelle dichiarazioni dati personali, come definiti dall'art. 4 del GDPR 679/2016, non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

17.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio della piattaforma telematica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a. di avere preso cognizione della natura dell'appalto, come descritto nel bando di gara, nel capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
- b. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, allegati alla documentazione di gara, e di ritenerli completi di tutte le condizioni e informazioni che possono influire sull'offerta presentata e sull'esecuzione dell'appalto;
- c. di avere preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- d. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- e. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- f. di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- g. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- h. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC; che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza con particolare riferimento al D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.;
- i. di essere a conoscenza delle norme in materia di antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.;
- j. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata, se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1 lettera d), ossia che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- k. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- l. ~~omississ...~~
- m. ~~omississ...~~
- n. Il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dovrà indicare la composizione societaria e le generalità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- o. dichiara l'iscrizione alla camera di commercio ed il possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 445/2000, nell'apposito campo, previsto tra gli altri sulla piattaforma;
- p. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- q. Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) così come modificato dal Decreto legislativo 101 del 10 Agosto 2018, n. 101 avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

Ai sensi dell'art. 7 del GDPR 679/2016 presto il consenso alla stazione appaltante ovvero al ASL SALERNO, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità e per adempiere all'obbligo legale di accesso agli atti di cui all'art. 35 del Codice e secondo le modalità previste nel paragrafo 24 del presente disciplinare. I destinatari dei dati forniti sono quelli individuati dall'art. 36, commi 1 e 2 del Codice.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) per il ASL SALERNO

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo ovvero in ordine all'esenzione prevista dal citato DPR, allegato B e al D. Lgs. 117/17, art. 82. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 67 e 68 del Codice:

1. **I consorzi stabili art. 67, comma 2, lett. d) del Codice**, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.
2. **In caso di costituendo RTI**, l'istanza di partecipazione deve contenere:
 - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.
3. **In caso di RTI già costituito**, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.
4. **In caso di consorzio ordinario** si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.
5. **In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
 - copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;

-dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

6. In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

7. In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio;

o, in alternativa,

-copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.2. DGUE

Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, ai sensi dell'art. 91 del Codice, in tutte le procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Il DGUE deve essere compilato on line sulla piattaforma telematica utilizzando la funzione "Apri con M-DGUE", esportato in file formato XML e caricato nell'apposita sezione dedicata.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento anche dall'ausiliaria.

N.B.: Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B.: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

17.3. SOA

I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria di lavori oggetto dell'appalto.

17.4. Garanzia Provvisoria

La garanzia provvisoria di cui al paragrafo dedicato, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti).

17.5. Documentazione in caso di avvalimento

In caso di avvalimento occorre fornire tutta la documentazione prevista dall'art.104 del Codice.

In particolare, l'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento":

- 1.dichiarazione di ricorso all'avvalimento allegando attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- 2.contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del Codice, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: risorse e mezzi, (personale, elenco attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero nello spazio "Documentazione in caso avvalimento".

N.B.: in caso di avvalimento premiale la documentazione va inserita nell'apposito campo della busta B – offerta tecnica.

17.6. Patto d'integrità

Il Patto d'integrità raggiungibile dal sito <https://share.google/oOLaftWkhNzvSphkj> dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.

Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

17.7. Comprova pagamento contributo Anac

La verifica avviene tramite FVOE. Tuttavia, a titolo collaborativo, si chiede all'operatore economico di inserire anche nell'apposito spazio "Contributo Anac" della piattaforma telematica, ove possibile, la documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo.

17.8. Comprova assolvimento imposta di bollo

il concorrente può acquistare la marca da bollo da €16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18. Offerta tecnica – Busta B

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente, con le stesse modalità previste per l'istanza di partecipazione, dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Nella Busta B l'operatore economico dovrà inserire:

- la relazione tecnica;
- l'eventuale contratto di avvalimento premiale;
- l'eventuale dichiarazione di equivalenza del CCNL se diverso da quello specificato nei documenti di gara;
- la dichiarazione di riservatezza e il documento oscurato nel caso in cui l'operatore voglia chiedere di oscurare eventuali parti della propria offerta tecnica. - dichiarazione proposta migliorativa

In particolare, l'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà necessariamente comprendere, in un unico file, i seguenti elementi:

1. Relazione tecnico-descrittiva, strutturata per sezioni a seconda del criterio di valutazione a cui si riferisce, in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte, le tipologie di lavori non previste nel progetto posto a base d'asta che si intendono effettuare e quelle invece che, seppur previste nel progetto posto a base d'asta, si intendono effettuare in quantità e qualità differente, indicandone dettagliatamente le motivazioni;

Il numero massimo di cartelle formato A4 da prevedere è fissato in n. 20 facciate A4 (aventi caratteristiche: Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea singola), numerate progressivamente, comprensive di indice e copertine; Le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla commissione di gara. Eventuali allegati relativi a specifiche tecniche e/o *depliant*, non entrano a far parte del numero massimo di cartelle innanzi indicato;

2. Sintesi delle proposte migliorative esposte nella precedente Relazione Descrittiva, in una sola facciata formato A3, dal quale, in maniera sintetica e indicizzata (per punti elenco), si evincano le proposte per ognuno dei criteri;

3. Elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, rilievi grafici di dettaglio, etc.), contrassegnati dal relativo elemento di valutazione qualitativo cui si riferiscono, nei quali vengano illustrate le eventuali proposte progettuali offerte quali migliorative del progetto posto a base di gara. Il numero di cartelle, similmente a quanto precedentemente illustrato, è fissato in massimo n. 2 cartelle formato A3 per ogni criterio, numerate progressivamente, le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla commissione di gara;

4. Computo Metrico (senza prezzi), completo riportante tutte le lavorazioni variate e/o integrate rispetto al progetto posto a base di gara (nel caso di inserimento di lavorazioni "migliorative" in sostituzione di quelle del progetto posto a base di gara il concorrente, nel progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta, dovrà porre uguali a zero le quantità delle lavorazioni sostituite ed indicare nel rigo delle misurazioni il numero d'ordine della lavorazione in sostituzione - Es. lavorazione sostituita con lavorazione n.100), senza tuttavia fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara;

5. Quadro di raffronto (senza prezzi) per articoli e quantità tra il progetto posto a base d'asta ed il progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta, senza fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Nel caso di inserimento di lavorazioni "migliorative" in sostituzione di quelle del progetto posto a base di gara, il concorrente, nel progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta, dovrà porre uguali a zero le quantità delle lavorazioni sostituite ed indicare nel rigo delle misurazioni il numero d'ordine della lavorazione in sostituzione (Es. lavorazione sostituita con lavorazione n.100);

In caso di aggiudicazione gli elaborati progettuali a base di gara, integrati con quelli relativi alla proposta migliorativa redatta dall'aggiudicatario saranno allegati al contratto d'appalto per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di accettare parzialmente la proposta tecnica dell'offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa qualora la stessa fosse ritenuta in alcune parti non congruente con il progetto ed i suoi presupposti economici, prestazionali e tecnici; resta inteso che per le modifiche non accettate l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire quanto previsto nel progetto originariamente a base d'appalto.

Si precisa che nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per la predisposizione e la successiva esecuzione dell'offerta tecnica comprensiva di tutte le opere migliorative.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

N.B.: Nel caso in cui l'operatore ricorra all'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta (avvalimento premiale) dovrà allegare alla stessa la documentazione prevista ai sensi dell'art. 104 del Codice.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 1 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nell'apposita sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore, può inserire nell'apposito campo, eventuale dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

18.1 Dichiarazioni proposta migliorativa

Dichiarazione con la quale il concorrente, con riferimento alla proposta migliorativa, tiene conto, ai fini della predisposizione dei sopra citati elaborati, che:

- a. previo accurato esame degli elaborati progettuali e del Capitolato Speciale d'Appalto posti in visione dalla Stazione Appaltante, ha facoltà di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e, nell'eventualità, di inserire le nuove voci (con le relative quantità), relative alle migliorie proposte, non facendo alcun riferimento ai prezzi;
- b. tutte le migliorie proposte non potranno aggravare le procedure amministrative;
- c. tutti i nulla-osta, autorizzazioni e quant'altro necessario dovranno essere a carico dell'aggiudicatario;
- d. eventuali richieste di pareri per l'esecuzione dell'offerta migliorativa non dovranno comportare proroghe sui tempi di realizzazione dell'intervento;
- e. le variazioni proposte non potranno, in ogni caso, comportare significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, né stravolgerne finalità e contenuti;
- f. i concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni tecniche e/o economiche che hanno sotteso all'introduzione della singola miglioria progettuale;
- g. i concorrenti sono tenuti a dimostrare che le migliorie proposte siano tali da garantire l'efficienza del progetto e la salvaguardia di quelle particolari esigenze a cui erano preordinate le singole prescrizioni progettuali;
- h. tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché integrate nel progetto a base d'asta in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a quanto specificato negli elaborati del "Piano di sicurezza" e nel "Capitolato Speciale d'Appalto".

19. Offerta economica – Busta C

L'offerta economica, redatta su documento generato automaticamente dalla piattaforma di gestione della gara dovrà essere firmata digitalmente, con le stesse modalità previste per l'istanza di partecipazione, dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

□ l'indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso sull'importo a base di gara, indicando fino a un massimo di 4 cifre decimali (non si terrà conto delle altre cifre indicate in eccesso), al netto degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. (in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà valido il valore indicato in lettere);

□ l'indicazione ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023, pena l'esclusione dalla procedura, dell'importo dei propri **costi della manodopera e l'importo degli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera. Inoltre, dovranno essere allegati all'offerta economica i seguenti documenti:

□ **Computo metrico estimativo complessivo** (progetto a base di gara completo di migliorie) riportante i prezzi di tutte le lavorazioni (nel caso di inserimento di lavorazioni "migliorative" in sostituzione di quelle del progetto posto a base di gara il concorrente, nel progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta, dovrà porre uguali a zero le quantità delle lavorazioni sostituite ed indicare nel rigo delle misurazioni il numero d'ordine della lavorazione in sostituzione – Es. lavorazione sostituita con lavorazione n.100). Il computo metrico estimativo complessivo dovrà riportare quale valore finale il valore dell'offerta economica, al netto del ribasso percentuale unico offerto.

□ **Elenco prezzi unitari a base del computo metrico di cui al punto precedente;**

□ **Analisi dei nuovi prezzi** redatte ai sensi art.5 comma 2, 3 e 4 dell'allegato I.14 del Codice per le opere in miglioria;

□ **Quadro comparativo** tra il progetto posto a base di gara ed il progetto con le "migliorie" offerte dall'impresa con i relativi prezzi.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati dal presente disciplinare.

20. Valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

L'appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida.

Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti la cui offerta tecnica abbia conseguito un punteggio inferiore a **40/80 per l'offerta tecnica (prima della riparametrazione).**

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi tecnici ed economici: **Ptot = PT + PE** dove:

Ptot = Punteggio complessivo

PT = Punteggio Tecnico

PE = Punteggio Economico

Sarà proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua.

N.B.: In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'elemento offerta tecnica; in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24

20.1. Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti criteri generali e specifici

Criteri generali di valutazione delle migliorie. La proposta tecnica migliorativa, rispetto al progetto posto a base di gara, sarà valutata, in linea generale, in relazione alle soluzioni che:

□ si sviluppino nel rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 256 del 23/06/2022 e relativi allegati) come requisito trasversale, volto al miglioramento prestazionale, ed ai costi di manutenzione;

□pongano attenzione al valore delle soluzioni tecniche e tecnologiche, anche innovative, proposte in relazione alla loro durabilità e alla compatibilità delle stesse con la struttura;

□garantiscano e aumentino la manutenibilità e sostituibilità delle parti oggetto di intervento con ottimizzazione dei costi di gestione e manutenzione;

□garantiscano il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Criteri specifici. La proposta tecnica migliorativa, sarà valutata dalla Commissione rispetto ai seguenti criteri specifici.

Nr.	Descrizione criterio	Valore	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
CRITERIO 1	MIGLIORAMENTO INCANTIERAMENTO E FASE DI SCAVO	MAX 40	
Sub-criterio 1.1	CANTIERIZZAZIONI: <i>predisposizione di una proposta dettagliata di cantierizzazione, articolata nelle varie fasi e sotto-fasi dell'intervento costituita da proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara, tale da minimizzazione l'impatto delle fasi esecutive del cantiere sul traffico pedonale e veicolare, in modo specifico minimizzando l'impatto sul traffico cittadino, nonché tale da garantire la continuità temporale delle varie attività cittadine nel cui contesto di inserisce l'opera anche con una proposta di Layout di cantiere</i>	5	QL
1.2	GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO <i>Proposta di un piano per la gestione delle terre e rocce da scavo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, sia all'interno del cantiere, per quanto riguarda il materiale da utilizzare per le operazioni di rinterro, sia all'esterno del cantiere per quanto riguarda il materiale di risulta. Saranno premiate le proposte migliorative volte a massimizzare il riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi presso altri cantieri o centri di recupero; non saranno valutati i piani di utilizzo che comporteranno un aumento dei costi di trasporto e smaltimento rispetto a quanto previsto in progetto.</i>	10	QL
3	Gestione dei trovanti di dimensioni superiori a quanto previsto in progetto anche al fine del loro riutilizzo in loco come materiale inerte previo trattamento in cantiere, senza aumento dei costi	25	QL
Criterio 2	MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO	Max 25	
Sub-criterio 2.1	QUALITA' DEI MATERIALI <i>Proposta migliorativa sulla qualità dei materiali impiegati negli impianti per una maggiore durata e minore manutenzione degli stessi</i>	10	QL
2.2	RIDUZIONE DEI CONSUMI energetici <i>Proposta migliorativa ed integrativa degli impianti tesa alla riduzione dei consumi energetici a parità di prestazione richiesta in termine di illuminazione degli ambienti, temperature ed umidità interna-</i>	10	QL
2.3	RIDUZIONE DEI CONSUMI idrici <i>Proposta migliorativa ed integrativa degli impianti tesa alla riduzione dei consumi idrici a parità di prestazione richiesta-</i>	5	QL

Criterio 3	MIGLIORAMENTO DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA <i>Proposta migliorativa della sistemazione esterna con particolare attenzione al convogliamento delle acque superficiali e opere a verde-</i>	Max 5	QL
Criterio 4	PROPOSTA MIGLIORATIVA DEL CAPITOLATO BIM IN FASE DI ESECUZIONE CON PARTICOALRE RIFERIMENTO ALLA RESTITUZIONE DEL COME COSTRUITO	MAX 5	QL
Criterio 5	PROPOSTA MIGLIORATIVA CAM per la riduzione dell'impronta ambientale lungo l'intero ciclo di vita delle opere, in attuazione del nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR) e con il principio DNSH (Do No Significant Harm),	MAX 5	QL

Il Punteggio Tecnico PT sarà dato dalla sommatoria di tutti i suddetti elementi.

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applica il seguente metodo "Aggregativo compensatore" (conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2/05/2018): $C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$ dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); **n** = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Gli **elementi qualitativi (QL)**, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno o coefficienti intermedi, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai criteri, secondo i valori di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso	Non valutabile
Coefficiente	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi. La media provvisoria, la media definitiva ed i punteggi parziali e **complessivi** saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

Ai fini di non alterare il peso dei punteggi tecnici ed economici, nel caso che nessun concorrente abbia raggiunto il punteggio massimo pari a 80, si procederà alla riparametrazione degli stessi al punteggio massimo e riparametrando gli altri al punteggio massimo (**seconda riparametrazione**)

20.2. Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, sarà applicata la formula:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$ dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

X = 0,90

-il 90% del punteggio massimo sarà attribuito all'importo corrispondente alla media dei ribassi;
-ai ribassi minori del ribasso medio il punteggio sarà assegnato proporzionalmente in base alla seguente formula: per (a) uguale o minore del ribasso medio:

$V(a) = 0,90 \times \text{ribasso in esame} / \text{media dei ribassi}$

-ai ribassi maggiori del ribasso medio il punteggio sarà assegnato proporzionalmente in base alla seguente formula: per (a) maggiore del ribasso medio:

$V(a) = 0,90 + 0,1 \times (\text{ribasso in esame} - \text{media ribassi}) / (\text{ribasso massimo} - \text{media ribassi})$

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica nelle modalità sopra descritte. Il coefficiente **V(a)** sarà arrotondato alla terza cifra decimale.

21. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione

Le operazioni di gara si svolgeranno nelle date indicate nel disciplinare e nelle successive date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la Piattaforma (via PEC).

Per assistere da remoto alle operazioni di gara, gli operatori economici registrati, dovranno accedere alla piattaforma digitale di gestione delle gare consultare la sezione "Elenco bandi di gara scaduti" ed identificare la procedura di gara di interesse. Le fasi della procedura saranno visualizzabili nella sezione "espletamento della gara".

I verbali di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 2 lett. c), saranno consultabili nella sezione "Documenti e atti" della piattaforma, dopo l'aggiudicazione.

La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Conformemente al Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara del ASL SALERNO approvato con Delibera di Giunta Comunale n.745 del giorno 01/12/2016 e l'Allegato I.2 al D.lgs. 36/2023, il RUP o il seggio di gara procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- al controllo della completezza della documentazione amministrativa;
- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 101 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione giudicatrice, nominata con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente articolo. In successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti. Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 110 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del richiamato Codice. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. a) del Codice.

22. Verifica di anomalia delle offerte

Il RUP, ai sensi dell'art.110 del Codice, eventualmente avvalendosi della commissione valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità l'offerta, che appaia anormalmente bassa. Gli elementi valutati concernono i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, e quelli per le spese generali e l'utile d'impresa.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, per la parte tecnica sarà preso in considerazione il punteggio prima della riparametrazione.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. **Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.**

23. Aggiudicazione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali verrà effettuata nei confronti dell'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i mezzi di prova di cui all'art. 99 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice.

La commissione di gara predispose la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e, la Stazione Appaltante, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17, comma 5.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede alle verifiche per il concorrente secondo in graduatoria, e in caso di ulteriore esito negativo si reitera il procedimento.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.106, comma 10.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'art.17, comma 8, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

Qualora la stazione appaltante autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

24. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Letto l'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice e considerata la "minimizzazione dei dati" prevista dall'art. 5, comma 1 lett. c), del GDPR 679/2016, si ricorda che è necessario fornire una sola volta nel campo dedicato sulla piattaforma telematica il documento d'identità e, qualora non già presente sul documento d'identità, il codice fiscale (questi documenti non saranno pubblicati per l'accesso). Tutte le altre dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo. Si invitano inoltre gli operatori economici a non inserire nelle dichiarazioni dati personali, come definiti dall'art. 4 del GDPR 679/2016, non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta. Si ricorda, inoltre, che il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. Si precisa altresì che l'Amministrazione, in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, inoltrerà segnalazione ad ANAC.

25. Definizione delle controversie

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente, con le seguenti precisazioni:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'Aggiudicazione per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del progetto con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso, ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

26. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Nuovo Regolamento U.E. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27. Informazioni complementari

27.1. Protocollo di legalità

Omississ....

27.2. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

27.3. Codice di comportamento dei dipendenti del ASL SALERNO

Il ASL SALERNO, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del ASL SALERNO, visionabile sul sito https://aslsalerno.etrasparenza.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.

27.4. Patto d'integrità

Rinvenibile sulla Piattaforma di E-Procurement A&C del Gruppo Maggioli in uso a questa S.A., nella Busta Amministrativa.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato dal concorrente nella "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.

Sottoscritta digitalmente da*

Il RUP

Ing. Pantaleo Russo

**La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del ASL SALERNO, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.*